

N. 11630/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 05434/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2014, proposto da:  
Carlo Baccetti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Lentini e  
Giampiero Placidi, con domicilio eletto presso Luca Lentini in Roma,  
Via Flaminia, 79;

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ANVUR -  
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della  
Ricerca, rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura dello  
Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Luigi Curini, David Natali;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione  
scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I

fascia, settore concorsuale 14/A2 “scienza politica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2015 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Il Sig. Carlo Baccetti, Professore associato presso l’Università degli Studi di Firenze, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 14/A2 “scienza politica”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3 e ss. del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4, comma 4 del D.D. n.222 del 2012, della tab.2 della delibera ANVUR n.50 del 2012, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia e carenza di motivazione.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che non era stato tenuto in debito conto il superamento di una “mediana” su tre; che inoltre il criterio preclusivo dell’”impact factor”, tra l’altro di carattere quantitativo/numerico, non poteva essere decisivo al fine di valutare

l'idoneità all'abilitazione, attenendo alla qualità complessiva delle singole riviste più che alla qualità dei singoli articoli in esse contenuti; che altresì il predetto impact factor era basato su riferimenti non affidabili; che trattasi poi di settore bibliometrico e che dunque non potevano essere utilizzati criteri di valutazione riferiti ai settori bibliometrici; che pertanto non era stata in definitiva verificata la maturità scientifica dell'interessato sulla base dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni scientifiche, peraltro apprezzate in sede di giudizio.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'ANVUR si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l'infondatezza nel merito.

Con ordinanza n.4169 del 2014 il Tribunale fissava l'udienza, ex art.55, comma 10 c.p.a., per la sollecita definizione nel merito del giudizio.

Con memoria l'interessato ribadiva i propri assunti.

Nell'udienza del 17 giugno 2015 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Invero va precisato in primo luogo che, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dal candidato, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).

Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che il giudizio impugnato risulta viziato per carenza di motivazione, in relazione a quanto dedotto (cfr. all.1 al ricorso); che in particolare il criterio

dell'impact factor, il cui utilizzo ha precluso nel caso di specie il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione, non poteva essere utilmente impiegato ai fini de quibus, riguardando la qualità complessiva delle singole riviste più che la qualità dei singoli articoli in esse contenuti e redatti dall'interessato; che pertanto in definitiva è mancata, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010, la previa valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente.

L'Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5434/2014 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 giugno e 1° luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)